

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1 LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI, REGOLAMENTI

- a) D.M. 19 agosto 1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- b) D.M. 9 marzo 2007 - Ministero dell'Interno. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- c) D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- d) D.M. 15 febbraio 1982 Elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- a) Planimetria d'inquadramento
- b) Planimetria dello stato di progetto

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

(Art. 1 testo del D.M. 19/08/1996)

Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati locali:

- a) teatri;
- b) cinematografi;
- c) cinema-teatri;
- d) auditori e sale convegno;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e discoteche;
- g) teatri tenda;
- h) circhi;
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato.

5. DEFINIZIONI

(Titolo I testo del D.M. 19/08/1996)

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

Inoltre, ai fini delle presenti norme, si definiscono:

- AUDITORI E SALE CONVEGNO: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- CINEMA-TEATRI: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzi con

- scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- CINEMATOGRAFI: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
 - CIRCHI: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
 - LOCALI: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad esse annessi; convenzionalmente si considerano anche le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere i) ed l);
 - LOCALI DI TRATTENIMENTO: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - LOCALI MULTIUSO: locali adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
 - LUOGHI ALL'APERTO: luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - SALA: area del locale utilizzata dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a trattenimenti;
 - SALE DA BALLO E DISCOTECHE: locali destinati a trattenimenti danzanti;
 - SCENA: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere.
- La scena in relazione alla sua ubicazione rispetto alla sala può essere:
- a) di tipo separato dalla sala, quando è separata rispetto alla sala ed ai locali di servizio con strutture resistenti al fuoco e l'unica apertura con la sala è costituita dal boccascena;
 - b) di tipo integrato nella sala, quando non esiste nessuna separazione tra l'area scenica e quella destinata al pubblico.
- SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi;
 - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;
 - TEATRI: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
 - TEATRI TENDA: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.

6. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI (Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

6.1 UBICAZIONE

(Art. 2.1 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

6.1.1 GENERALITÀ

(Art. 2.1.1 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

Essendo un luogo all'aperto destinato ad accogliere pubblico, risponderà alle disposizioni di cui al presente decreto. E si può identificare come :
'edificio' isolati dagli altri.

6.1.2 SCELTA DELL'AREA

(Art. 2.1.2 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

E' assicurato il rispetto delle distanze esterne di sicurezza -previste dalle specifiche regolamentazioni di prevenzione incendi- dagli insediamenti circostanti relative alle attività in essi svolte.

6.1.3 ACCESSO ALL'AREA

(Art. 2.1.3 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

L'impianto è situato in adiacenza alla via Aurelia, arteria stradale principale che collega le cittadine poste sulla costa e che si percorre una volta usciti al casello autostradale di Celle Ligure o Savona. Le caratteristiche sopra descritte, permettono il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, secondo i requisiti minimi richiesti:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).

La destinazione a parcheggio di autoveicoli di una porzione dello spazio esterno di pertinenza, non pregiudica l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituisce ostacolo al deflusso del pubblico.

6.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

(Art. 2.2 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

6.2.1 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO I LOCALI

(Art. 2.2.4 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

Il luogo all'aperto per trattenimenti danzanti in oggetto, comprende anche un esercizio di bar necessario alla sua gestione e destinato esclusivamente al servizio dello stesso.

6.3 STRUTTURE E MATERIALI
(Art. 2.3 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

6.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
(Art. 2.3.1 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961 (sostituita dal Decreto 9 marzo 2007 del Ministero dell'Interno: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali e la classificazione degli edifici in funzione del carico d'incendio, sono determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91/61 (sostituita dal Decreto 9 marzo 2007 del Ministero dell'Interno), tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura sono valutati ed attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative di prevenzione incendi.

Compar timento	Superf lorda A (m ²)	δ_{q1}	δ_{q2}	δ_n	m_i	ψ_i	g_i	$H_i^{(A)}$	$m^* \psi^* g^* H$	Q_f	$Q_{f,d}$	
										(MJ/m ²)	(MJ/m ²)	
sala	120	1	1	0,765	0,8	1	3,6	(m ³) (m ³) (kg) (kg)	4200 (MJ/m ³) (MJ/kg) (MJ/kg)	legno 0 0 0	13440 112,0 85,7	
								δ_n				
		δ_{n1}	δ_{n2}	δ_{n3}	δ_{n4}	δ_{n5}		δ_{n6}		δ_{n7}	δ_{n8}	δ_{n9}
		1,00	1,00	1,00	0,85	1,00		1,00		1,00	1,00	0,90

(A) Il valore del potere calorifico inferiore dell'i-esimo componente è desunto dal "Manuale di prevenzione incendi nell'edilizia e nell'industria" di L. Corbo

6.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI
(Art. 2.3.2 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali saranno le seguenti:
- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie

totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0;

- in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
- le poltrone ed i mobili imbottiti saranno di classe 1 IM;
- i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili saranno di classe non superiore a 2;
- i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
- i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, saranno messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale-incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
- i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);
- è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

6.3.3 MATERIALI DI COPERTURA

(Art. 2.3.4 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

I materiali impiegati nella copertura dei locali devono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

7. MISURE PER L'ESODO DEL PUBBLICO DELLA SALA

(Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

7.1 AFFOLLAMENTO

(Art. 4.1 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996 e D.M. 06/03/2001)

L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

- a) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di:
 - 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;
 - 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.
- b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di:
 - 1,2 persone per metro quadrato.

La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.

7.2 CAPACITÀ DI DEFLUSSO

(Art. 4.2 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superiore ai seguenti valori:

→ 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;

La capacità di deflusso per i locali all'aperto non deve essere superiore a 250.

Essendo il locale prevalentemente all'aperto verrà assunta la capacità di deflusso non superiore a 250.

Per la restante sarà di 50.

7.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

(Art. 4.3 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

7.3.1 GENERALITÀ

(Art. 4.3.1 Titolo II testo del D.M. 19/08/1996)

Ogni spazio è provvisto di un sistema di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alle capacità di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti, porta in luogo sicuro.

L'altezza dei percorsi sarà, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

La larghezza utile dei percorsi è misurata al netto di eventuali elementi sporgenti (ad esclusione degli estintori).

I gradini per superare i dislivelli delle diverse aree esterne, hanno pedate non inferiori a 30 cm. ed alzate non superiore a 18 cm (alzata), e sono segnalati con appositi dispositivi luminosi.

Le uscite dalla sala sono distribuite uniformemente e assicurano lo sfollamento del pubblico dalle varie zone .

I passaggi si sviluppano sostanzialmente in piano. Nelle aree dove è prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non ci sono dislivelli.

I pavimenti ed i gradini non hanno superfici sdruciolevoli. Le superfici lungo le vie di uscita, siccome esposte alle intemperie, sono tenute sgombre da neve e ghiaccio quando occorre.

Le vie di uscita sono tenute sgombre da materiali così da non impedire il regolare deflusso delle persone.

7.3.2 NUMERO DELLE USCITE

(Art. 4.3.2 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

Il numero delle uscite, che dal luogo all'aperto per trattenimenti danzanti portano in luogo sicuro all'esterno del locale, non è inferiore a tre.

Le uscite del locale a destinazione bar, sono dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.

7.3.3

7.3.4 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

(Art. 4.3.3 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

La larghezza totale delle uscite del locale chiuso, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto al piano e la capacità di deflusso relativa.

La larghezza complessiva delle uscite del locale non è inferiore a:

$$L(\text{metri}) = A/50 \times 0,6$$

Dove:

A= numero di persone presenti nel piano (affollamento)

0,6= larghezza (metri) del modulo unitario

50= numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio.

Nel luogo in oggetto, $A = 100 \text{mq} \times 1,2 \text{ persone per mq} = 120$

Pertanto, $L = 120/50 \times 0,60 = 1,44 \text{ metri}$.

La larghezza delle vie di uscita è così specificata: n.1 1,20 m (2 moduli)

n.1 0,90 m (1 moduli)

n.1 0,90 m (1 moduli)

Totale moduli n.4

La larghezza totale delle uscite del locale all'aperto, espressa in numero di moduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l'affollamento previsto e la capacità di deflusso relativa.

La larghezza complessiva delle uscite del locale non è inferiore a:

$$L = 1000/250 \times 0,60 = 2,4 \text{ metri}$$

La larghezza delle vie di uscita del locale è così specificata: n.1 2,4 m (4 moduli)

n.1 2,4 m (4 moduli)

n.1 1,2 m (2 moduli)

Totale moduli n.10

Il locale nel suo complesso (spazi chiusi e aperti) ha moduli di uscita ampiamente superiore a quello richiesto dai normativa.

7.3.5 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

(Art. 4.3.4 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

Per il locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, è inferiore a 10m¹

Il percorso di esodo, a servizio di un'area riservata a persone con limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino allo spazio calmo (in prossimità dell'uscita) non è superiore a 30 m.

7.4 PORTE

(Art. 4.4 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

Le porte situate sulle vie di uscita si aprono nel verso dell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando aperti, non ostruiscono i passaggi.

I serramenti delle porte di uscita sono provvisti di dispositivi a barre di comando in modo da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto sui battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento.

Le superfici trasparenti delle porte sono costituite da materiali di sicurezza.

7.5 SCALE

(Art. 4.5 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

Nel locale ci sono n.2 scale composte da tre gradini ognuna

7.5.1 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI

(Art. 4.5.2 Titolo IV testo del D.M. 19/08/1996)

I gradini sono a pianta rettangolare con pedate (non inferiore a 30 cm.) ed alzate (non superiori a 18 cm.) di dimensioni costanti.

Le rampe delle scale non hanno meno di tre e non più di quindici gradini. Le rampe hanno larghezza maggiore a 1,2 m.

Non c'è nessuna sporgenza nelle pareti delle scale per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio.

8. IMPIANTI ELETTRICI

(Art. 13 Titolo XIII testo del D.M. 19/08/1996)

8.1 GENERALITÀ

(Art. 13.1 Titolo XIII testo del D.M. 19/08/1996)

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura è compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- dispongono di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e riportano chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.

I sistemi di utenza che dispongono di impianti di sicurezza sono:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza è attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

8.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

(Art. 13.2 Titolo XIII testo del D.M. 19/08/1996)

L'alimentazione di sicurezza è automatica ad interruzione breve ($t_o = 0,5$ s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione;

Il dispositivo di carica degli accumulatori è di tipo automatico e consente la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza consente lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario e comunque il tempo minimo è:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;

L'impianto di illuminazione di sicurezza assicura un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.

8.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI

(Art. 13.3 Titolo XIII testo del D.M. 19/08/1996)

Il quadro elettrico generale è ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

9. SISTEMA DI ALLARME

(Art. 14 Titolo XIV testo del D.M. 19/08/1996)

I locali saranno muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti idonei ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme è ubicato in un luogo presidiato in modo continuativo.

10. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

(Art. 15 Titolo XV testo del D.M. 19/08/1996)

10.1 GENERALITÀ

(Art. 15.1 Titolo XV testo del D.M. 19/08/1996)

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi sono realizzati a regola d'arte ed in conformità a quanto di seguito indicato dalla normativa specifica.

10.2 ESTINTORI

(Art. 15.2 Titolo XV testo del D.M. 19/08/1996)

I locali sono dotati di un adeguato numero di estintori portatili.

Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e nello specifico:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori li rendono facilmente individuabili, anche a distanza. Gli estintori portatili sono installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico sono previsti estintori di tipo idoneo.

10.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

(Art. 15.3 Titolo XV testo del D.M. 19/08/1996)

10.3.1 NASPI

La capienza del locale non sarà maggiore di 300 persone e quindi non saranno presenti i naspi come specificato nell'Art

Non verranno installati naspi DN 20 perché non ricadenti nei casi seguenti:

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d), e), f), con capienza superiore a 300 persone e non superiore a 600 persone.

10.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO SPRINKLER)

(Art. 15.4 Titolo XV testo del D.M. 19/08/1996)

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/m² di legna standard.

Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491.

11. IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI

(Titolo XVI testo del D.M. 19/08/1996)

Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795.

12. SEGNALETICA DI SICUREZZA

(Titolo XVII testo del D.M. 19/08/1996)

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza è installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica indica:

- le porte delle uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative.

13. GESTIONE DELLA SICUREZZA

(Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

13.1 GENERALITÀ

(Art. 13.1 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, provvede affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;

- d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità.

13.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO

(Art. 18.2 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

13.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

(Art. 18.3 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio. Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

13.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

(Art. 18.4 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

13.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

(Art. 18.5 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

13.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(Art. 18.6 Titolo XVIII testo del D.M. 19/08/1996)

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- attrezzature ed impianti di spegnimento;
- sistema di evacuazione fumi e calore;
- impianti elettrici di sicurezza;
- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.